

## Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

**N. 2 del 17.02.2011**

### **TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI MALATTIA**

L'art. 25 della legge n. 183/2010 ha provveduto ad uniformare il settore privato con quello pubblico circa l'obbligatorietà della trasmissione telematica dei certificati medici.

Già con il comma 149 dell'art. 1 della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005) è stata prevista la trasmissione on-line del certificato di malattia, da parte del medico curante, all'Inps.

Successivamente, con la legge finanziaria per il 2007 (art. 1, c. 810, della legge n. 296/2006) si è aggiunto il comma 5-bis, all'art. 50 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, e si è reso disponibile, a partire dal 1° luglio 2007, il collegamento in rete dei medici curanti, secondo le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività (artt. 72 e ss. del Codice dell'amministrazione digitale) al fine di portare avanti, tra l'altro, il processo di telematizzazione dei certificati.

Le prime istruzioni operative sono state emanate dall'INPS con la circolare n. 60 del 16 aprile 2010.

Sono seguite le Circolari Inps del 7 settembre 2010, n. 119, del 28 dicembre 2010, n. 164 e del 31 gennaio 2011, n. 21 e i Messaggi del 16 luglio 2010, n. 18901 e del 8 febbraio 2011, n. 3161.

#### **Ambito soggettivo**

La disciplina della telematizzazione dei certificati medici riguarda l'impiego privato e pubblico.

Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in regime di diritto pubblico, disciplinati da propri ordinamenti, che attualmente sono esonerati dall'invio telematico della certificazione di malattia (fermo restando che il nuovo sistema potrà trovare applicazione anche nei confronti di queste categorie di personale a seguito di approfondimenti istruttori e dell'adozione delle misure del caso) appartengono alle seguenti categorie:

- Magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- Avvocati e procuratori dello Stato;
- Professori e ricercatori universitari;
- Personale della carriera diplomatica;

- Personale della carriera prefettizia;
- Personale del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR);
- Personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
- Personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- Personale militare;
- Forze di polizia di Stato;
- Personale della carriera dirigenziale e direttiva penitenziaria;
- Personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e il personale volontario di leva.

### **Descrizione del procedimento**

L'obbligo della trasmissione telematica dei certificati medici è in vigore dal 1 luglio del 2010 per tutti i medici: il sistema sanzionatorio è invece entrato in vigore dal 1 febbraio 2011.

La procedura telematica può essere schematizzata nel modo seguente:

- 1) Il medico curante trasmette all'INPS le informazioni relative alla certificazione di malattia attraverso il sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che rappresenta l'infrastruttura tecnologica resa disponibile a tale scopo. Alcune regioni, del resto, hanno predisposto appositi sistemi di accoglienza regionali (SAR), in grado di dialogare con il sistema centrale.
- 2) Una volta completato l'invio all'INPS, il SAC fornisce il numero di protocollo al medico, il quale procede, se possibile, alla stampa del certificato e dell'attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore. Qualora si trovi nell'impossibilità di effettuare la stampa della certificazione, il medico deve comunicare al lavoratore il relativo numero di protocollo.
- 3) L'INPS mette l'attestato di malattia a disposizione del datore di lavoro (sia privato che pubblico) sul proprio portale ([www.inps.it](http://www.inps.it)).
- 4) Al lavoratore è consentito di accedere, sempre dal sito istituzionale dell'INPS, ai dati di tutti i certificati a lui intestati (accesso tramite codice PIN) o al singolo attestato di malattia (attraverso l'inserimento del codice fiscale personale e del numero identificativo del certificato).
- 5) L'INPS indirizza verso le proprie Sedi i certificati dei lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia per gli adempimenti connessi alle visite mediche di controllo e, ove previsto, per il pagamento diretto delle prestazioni.

Tale procedura trova applicazione anche per le aziende che non beneficiano dell'indennità economica da parte dell'INPS e si fanno carico dell'intero trattamento economico in caso di assenza di malattia da parte dei lavoratori.

## Il contenuto

La trasmissione del certificato di malattia telematico comprende obbligatoriamente l'inserimento da parte del medico curante dei seguenti dati:

- codice fiscale del lavoratore;
- residenza o domicilio abituale;
- eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;
- codice di diagnosi;
- data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
- modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.

Il certificato telematico si compone:

- A) dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi;
- B) del certificato di malattia per l'assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.

L'Inps mette a disposizione dei datori di lavoro, sia privati che pubblici, le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, accedendo al portale INPS [www.inps.it](http://www.inps.it) - servizi on-line:

- 1) tramite un codice PIN, per la visualizzazione degli attestati di malattia;
- 2) mediante rilascio posta elettronica certificata

Sono allo studio modalità operative per consentire ai Consulenti del lavoro di poter visionare i certificati trasmessi in via telematica per le finalità amministrative delle aziende assistite.

## Giustificazione dell'assenza

L'art. 2, comma 2 del decreto legge n. 663/1979, convertito dalla legge n. 33/1980 e successive modificazioni, stabilisce che "il lavoratore è **tenuto**, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o

a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, **salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione**, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto”.

Nel caso in cui il medico trasmetta il certificato mediante strumenti telematici, il datore di lavoro è in grado di recuperare il documento mediante due modalità:

1. accedendo sul sito Inps previo accreditamento e rilascio del PIN
2. attivando la posta elettronica certificata

Nei casi in cui il datore di lavoro richieda l'attivazione di una delle due possibilità di consultazione sopra individuate, si ritiene che vengano integrati i presupposti previsti dal predetto comma 2 talché si realizza, per legge, l'esonero del lavoratore dalla relativa consegna del certificato medico.

Ne consegue che il datore di lavoro, una volta accreditato ai sistemi di consultazione telematica, in base ad un principio generale di buona fede stabilito dall'art. 1375 c.c., è tenuto a comunicare al lavoratore l'esonero dalla consegna del certificato medico.

Analogo esonero riguarda, ovviamente, anche l'obbligo di consegna del certificato medico alla sede INPS competente.

L'obbligo di consegna del certificato medico al datore di lavoro e alla sede INPS competente da parte del lavoratore permane nei casi in cui il medico non abbia predisposto il certificato nelle modalità telematiche; e ciò anche nei casi in cui il datore di lavoro sia stato abilitato alla consultazione telematica dei certificati medici.

### **Casi particolari**

Nei casi in cui la trasmissione non sia possibile (server INPS non funzionante, zona sprovvista di collegamento internet e la spedizione on line non sia procrastinabile, se il call-center non risponde) il medico è automaticamente autorizzato ad usare il cartaceo senza rischio di sanzioni.

L'Istituto previdenziale, con la circolare 21 del 31 gennaio 2011, infine afferma che l'art. 25 in esame non intende invece apportare alcuna innovazione per quanto concerne la normativa generale inerente la prestazione economica dell'indennità di malattia erogata dall'INPS ai lavoratori del settore privato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980 e successive modificazioni.

Pertanto, rimane sempre riconosciuta al lavoratore privato la possibilità di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del SSN o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa.

## **Sanzioni**

L'eventuale inosservanza dell'obbligo da parte del medico, comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei medici inadempienti, così come previsto nella circolare n. 1 del 19 marzo 2010 del Dipartimento della Funzione pubblica e del Dipartimento della Digitalizzazione della pubblica Amministrazione e innovazione tecnologica (circolare INPS 21 del 31 gennaio 2011).

In particolare per i medici dipendenti delle strutture sanitarie locali viene stabilita una precisa responsabilità disciplinare che, in caso di reiterazione, può culminare anche con il licenziamento. Per i medici convenzionati, invece, viene prevista la sanzione aggravata della decadenza dalla convenzione, che, tuttavia, potrà essere comminata solo in caso di reiterazione.

La circolare n. 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica rimanda alla contrattazione collettiva e agli accordi/convenzioni di settore il completamento dell'apparato sanzionatorio, incoraggiando un sistema improntato sui principi di adeguatezza e proporzionalità tra illecito e sanzioni.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che le condotte punibili non sono solo quelle che si concretano nella omissione della trasmissione, ma anche quelle inerenti l'ingiustificato invio tardivo, la trasmissione di certificati con dati incompleti/errati nonché l'invio della stessa ad un soggetto diverso. Sotto il profilo soggettivo, la colpa del medico, valutata secondo i canoni della imprudenza, imperizia e negligenza, va modulata anche in relazione al funzionamento della connessione Internet e al collaudo del sistema informatico.

Il collegamento realizzato dal collegato lavoro tra pubblico e privato permette di mutuare la norma relativa alle sanzioni per i medici inadempienti e recidivi che così possono trovare applicazione in entrambi i settori. Resta, invece, confinata al pubblico impiego la necessaria segnalazione che le amministrazioni devono realizzare nei confronti delle Asl competenti, relativamente ai medici che non si adeguano al nuovo sistema telematico di emissione dei certificati medici.

**Fondazione Studi**  
Il Presidente  
Rosario De Luca

